

**ORDINANZA MUNICIPALE INERENTE IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO PER  
LA CONCESSIONE DELL'ESONERO DALLA FORMAZIONE DI POSTEGGI  
PRIVATI NEL NUCLEO DELLE FRAZIONI DI SALORINO E SOMAZZO**

**IL MUNICIPIO DI MENDRISIO**

Richiamato l'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore di Salorino attualmente in vigore, e meglio:

***Autorimesse e posteggi***

*Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi e autorimesse, dimensionati secondo le norme VSS-SNV (Unione di professionisti svizzeri della strada - Associazione svizzera normalizzazione). In particolare:*

- a) per abitazioni, 1 posto auto ogni appartamento fino a 100 mq; per superfici superiori vale un posto auto ogni 100 mq o frazione di 100;*
- b) per uffici, 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda;*
- c) per negozi, 1 posto auto ogni 30 mq di superficie utile lorda;*
- d) per esercizi pubblici, 1 posto auto ogni 8 mq di superficie utile lorda e 1 posto auto ogni 2.5 mq netti;*
- e) per artigianato e laboratori il numero di posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda. Di regola vale la norma di un posto per addetto.*

*Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio - sentita l'Autorità cantonale competente - solo quando la formazione dei posteggi risultasse oggettivamente impossibile, o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali del nucleo. In questo caso il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno;*

considerata la necessità di armonizzare la sopraccitata norma con le disposizioni in vigore per il Nucleo di Mendrisio e considerato altresì il progetto di revisione delle NAPPCS ed in particolare l'art. 17,

**ordina:**

1. Il contributo sostitutivo per la concessione dell'esonero dalla formazione di posteggi privati, nel Nucleo delle frazioni di Salorino e Somazzo, è fissato in **Fr. 2'000.--**.
2. Entrata in vigore dell'ordinanza: 01.11.2005.
3. La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali, a norma dell'art. 192 LOC, nel periodo dal 20 ottobre al 4 novembre 2005.
4. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

**IL MUNICIPIO**